



Deliberazione del Direttore Generale

N. 254 del 24/04/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE MODALITA' DI CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA.

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE:
SERVIZIO PERSONALE

PER CONOSCENZA:

CAD BARRACCHIA

CAD VERICI

DIRETTORI BR

DIREZIONE AZIENDALE DIREZIONE
AMMINISTRATIVA

DIREZIONE AZIENDALE DIREZIONE SANITARIA

SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA
PROFESSIONALITA' E L'INNOVAZIONE
UFFICIO GESTIONE PRENOTAZIONI E PERSONALE
AMMINISTRATIVO AREA SANITARIA
USO D SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
USO UFFICIO SUPPORTO ALLA RICERCA E
BIOSTATISTICA

SERVIZIO PROVVEDITORATO

SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO LEGALE

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

SERVIZIO PER LE PROFESSIONI SANITARIE

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI

CAD BEGNINI

DIPARTIMENTO DIREZIONE MEDICA
OSPEDALIERA E FARMACIA
DIRETTORI BT

DIREZIONE AZIENDALE DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO MIGLIORAMENTO QUALITA' E
ACCREDITAMENTO
SERVIZIO TECNICO DI ARCHITETTURA E DI
PIANIFICAZIONE OSPEDALIERA

UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE INTERNA

USO SORVEGLIANZA SANITARIA - BTR

SERVIZIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA

SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI E GESTIONI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
AZIENDALE

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

SERVIZIO FARMACIA

SERVIZIO LOGISTICA, ECONOMATO E GESTIONE
CLIENTI

UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE ESTERNA

ESECUTIVA ai sensi di Legge
dal 24/04/2014

PUBBLICATA, a norma di Legge, a decorrere
dal 24/04/2014

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 24/04/2014

Il Direttore Servizio Affari Generali

F.to Spallino

Il Direttore Servizio Affari Generali

F.to Spallino

Il Direttore Servizio Affari Generali

F.to Spallino

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 1.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE NR. 254 DEL 24 APR. 2014

**OGGETTO: REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE MODALITA' DI
CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI
AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA.**

Il sottoscritto Direttore Generale;

Premesso che si rende necessario regolamentare, stante la complessità della materia, le modalità di fruizione dei permessi retribuiti e non retribuiti al personale dipendente dell'A.O.U.I. assunto con contratto a tempo indeterminato e determinato delle tre aree contrattuali riferite alla Dirigenza Medica, Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa e al Comparto sanità, alla luce della vigente normativa di riferimento;

Dato atto che la varietà dei casi configurati hanno reso opportuna la definizione di un quadro sistematico riassuntivo delle regole che presidono la materia, anche sotto il profilo degli adempimenti procedurali da seguire, in modo da consentire, ai Responsabili, un'applicazione corretta ed uniforme dell'istituto medesimo;

Rilevato al riguardo che preventivamente si è provveduto a trasmettere copia della proposta di regolamento alle Organizzazioni Sindacali delle sopracitate tre aree contrattuali e al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), al fine di acquisire eventuali osservazioni sul suo contenuto;

Dato atto che il regolamento in approvazione tiene conto delle osservazioni pervenute ritenute meritevoli di accoglimento;

Dato altresì atto che successivamente è pervenuta la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione chiarisce alcuni aspetti sull'argomento già affrontati dalla Legge n. 125 del 30.10.2013 dei quali la regolamentazione che si va ad approvare con il presente provvedimento deve necessariamente tener conto, così come in effetti è avvenuto;

Ritenuto pertanto di prendere formalmente atto del regolamento di cui all'allegato prospetto al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 2.

Su proposta del Direttore del Servizio Personale;

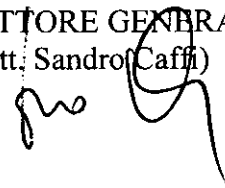
Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

di approvare il regolamento relativo alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti e non retribuiti del personale dipendente dell'AOUI assunto con contratto a tempo determinato ed indeterminato delle tre aree contrattuali riferite alla Dirigenza Medica, Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa e al Comparto sanità e di cui allegato prospetto al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Verona, li **24 APR. 2014**

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Sandro Caffi)



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE MODALITA' DI CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

Sommario

Art. 1 Normativa di riferimento	pag. 3
Art. 2 Contenuto del Regolamento	pag. 3
Art. 3 Permessi retribuiti applicabili a tutti i dipendenti a tempo determinato ed indeterminato	pag. 3
- 1) Permesso per matrimonio	pag. 3
- 2) Permesso legge 104/92 art.33 comma 3) assistenza a portatori di disabilità grave	pag. 4
- 3) Permesso legge 104/92 (art.33 comma 3): il beneficio è riconosciuto al dipendente portatore di disabilità grave accertata da Commissione ASL	pag. 4
- 4) Permesso per donazione sangue	pag. 4
- 5) Permesso per donazione midollo osseo	pag. 5
- 6) Permesso per lutto	pag. 5
- 7) Permessi per partecipare alle operazioni elettorali	pag. 5
- 8) Permessi relativi all'assunzione di cariche pubbliche (amministratori locali)	pag. 5-6
- 9) Precetto Croce Rossa Italiana	pag. 7
- 10) Permessi per attività di Protezione civile	pag. 7
- 11) Permesso per soccorso alpino e speleologico	pag. 7
Art. 4 Permessi retribuiti fruibili a giornata intera applicabili ai soli dipendenti a tempo indeterminato	pag. 7
Art. 5 Permessi retribuiti 18 ore ai soli dipendenti a tempo indeterminato	pag. 7
1) Permessi personali per visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici	pag. 8
2) Permessi riguardanti figli e maternità/paternità	pag. 9
3) Permessi riguardanti i parenti	pag. 9
4) Permessi per convocazioni delle autorità giudiziarie	pag. 10
5) Permesso per gravi calamità naturali	pag. 10



6

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Art. 6 Permessi retribuiti ai soli dipendenti a tempo indeterminato per partecipazione a progetti terapeutici	pag. 11
Art. 7 Permessi non retribuiti per i soli dipendenti a tempo determinato	pag. 11
Art. 8 Personale a rapporto di lavoro a Part-time/Impegno Ridotto	pag. 11
Art. 9 Modalità di richiesta e istruzioni operative	pag. 11
Art. 10 Disposizioni finali, transitorie ed entrata in vigore	pag. 12



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Art. 1 Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento attua la disciplina contenuta nella seguente normativa:
- Legge 104/92
 - Legge 8 marzo 2000 n. 53
 - Decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278
 - D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151
 - Legge 4 novembre 2010 n. 183
 - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
 - DPR 28 dicembre 2000 n. 445
 - DPR 8 febbraio 2001 n. 194
 - Legge 18 febbraio 1992 n. 262
 - DM 24 marzo 1994 n. 379
 - D.L. 28 giugno 2008 n. 112
 - D.Lgs. 31 ottobre 2009 n. 150
 - D.Lgs. 18 luglio 2011 n. 119
 - L. 30 ottobre 2013 n. 125
- e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Regolamento tiene conto, altresì, delle vigenti disposizioni previste nei Contratti Collettivi di Lavoro e si intende automaticamente adeguato alle disposizioni legislative e alle modifiche contrattuali che dovessero essere apportate successivamente.

Articolo 2 Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione dei permessi retribuiti e non retribuiti al personale dipendente dell'AOUI assunto con contratto a tempo determinato ed indeterminato delle tre aree contrattuali riferite alla Dirigenza Medica, Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa e al Comparto sanità.

Articolo 3 Permessi retribuiti applicabili a tutti dipendenti a tempo determinato ed indeterminato

1. **Permesso per matrimonio:** è prevista la concessione di un permesso di 15 giorni consecutivi per matrimonio. Nei 15 giorni consecutivi vanno computate le festività ed i giorni non lavorativi cadenti nel periodo. Il permesso può essere goduto anche entro 30 giorni dall'evento. Nel caso la celebrazione con rito civile



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

avvenisse in data diversa da quella con rito religioso il termine entro il quale deve avvenire la fruizione del congedo decorre da una delle due date a scelta del dipendente interessato.

2. **Permesso legge 104/1992 art.33 comma 3) assistenza a portatori di disabilità grave:** è concesso ai genitori – coniuge – parenti/affini entro il secondo grado e terzo grado, nei casi individuati dalla legge per l'assistenza a familiari in condizioni di disabilità grave accertata da Commissione ASL.

E' prevista la fruizione nel limite massimo di 3 giorni al mese, proporzionalmente ridotti in caso di part-time verticale; i familiari in questione non devono risultare ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati ovvero presso una qualsiasi struttura ospedaliera, fatte salve determinate situazioni eccezionali previste nella circolare n. 13/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica e debitamente documentate.

Dovrà essere presentata una richiesta preliminare al Servizio Personale ed una volta ottenuta l'autorizzazione il dipendente dovrà presentare la domanda di fruizione delle singole giornate al responsabile con congruo anticipo, e se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese. Questo al fine di consentire un'ottimale organizzazione delle attività e della predisposizione dei turni. Fatte comunque salve le dimostrate situazioni di urgenza.

3. **Permesso legge 104/92 (art.33 comma 3): il beneficio è riconosciuto al dipendente portatore di disabilità grave accertata da Commissione ASL.**

Il dipendente ha diritto ad usufruire di 3 giorni al mese di permesso, proporzionalmente ridotti in caso di part-time verticale, oppure di permessi giornalieri di 2 ore, ridotti di 1 ora in caso di attività lavorativa inferiore alle 6 ore giornaliere.

Il dipendente dovrà scegliere quale delle due modalità di permesso fruire ed in caso di variazione dovrà comunicarlo al Servizio Personale ed al proprio responsabile con un anticipo minimo di un mese.

Nel caso in cui opti per il godimento del permesso a giornata intera il dipendente dovrà presentare la richiesta al responsabile con congruo anticipo, e se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese. Questo al fine di consentire un'ottimale organizzazione delle attività e della predisposizione dei turni. Fatte comunque salve le dimostrate situazioni di urgenza.

4. **Permesso per donazione sangue:** il dipendente può usufruire di 1 giorno di permesso per ogni donazione di sangue o plasma effettuata, coincidente con il giorno stesso della donazione.



44

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

5. **Permesso per donazione midollo osseo:** come per la donazione sangue non è previsto un numero massimo di giorni annuo, si può usufruire di 1 giorno di permesso per ogni donazione di sangue che precede la donazione di midollo osseo (di norma effettuata poi in regime di ricovero), coincidente con il giorno stesso della donazione.
6. **Permesso per lutto:** il dipendente ha diritto a fruire di permessi, per massimo tre giorni per evento, in caso di decesso del coniuge (anche legalmente separato), del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, e dei seguenti parenti entro il secondo grado:

nonni - genitori - fratelli - figli - nipoti (figli dei figli)
ed affini entro il primo grado:
suoceri - genero - nuora.

Possono essere fruiti, entro 7 giorni dal decesso, in maniera consecutiva, ai sensi del Decreto Interministeriale 21/07/2000 n. 278.

Nei giorni di permesso non vanno computate le festività ed i giorni non lavorativi.

Nei casi in cui i permessi siano fruiti da personale turnista non andranno computati i giorni previsti nel turno come riposo settimanale, festivi, recupero di festivi o riposo per turno, indipendentemente dal giorno in cui cadono, viceversa saranno considerati come lavorativi i giorni in cui è previsto un turno di lavoro anche se coincidente con la domenica o altro festivo.

7. **Permessi per partecipazione alle operazioni elettorali** (partecipazione dei lavoratori alle operazioni di seggio): è possibile usufruire di un numero di giorni pari a quelli previsti per le consultazioni. Il dipendente ha diritto al recupero delle giornate festive (generalmente la domenica) o non lavorative (il sabato in caso di orario di lavoro su cinque giorni) destinate alle operazioni elettorali, o immediatamente successive ad esse. Non c'è limite di giornate annuo.
8. **Permessi relativi all'assunzione di cariche pubbliche (amministratori locali).**
Visto l'art. 79 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. che individua i soggetti ai quali, in relazione alla carica rivestita, è attribuita la titolarità del diritto ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del proprio mandato, ed in particolare i commi 1°, 3° e 4° che prevedono quanto segue:



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

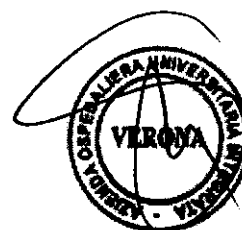
(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Comma 1) I lavoratori dipendenti, pubblici o privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto ad assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto a non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

Comma 2) I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto ad assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva e di coloro che sono richiamati o che svolgano il servizio sostitutivo.

Comma 3) I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, ad assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

- a tutte le categorie di amministratori è data infine la possibilità di ricorrere all'utilizzo di un'ulteriore riserva di tempo, mensilmente quantificabile in un pacchetto di 24 ore non retribuite (5° comma), qualora risulti necessaria per l'espletamento del mandato;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

- come previsto dal 6° comma del citato art. 79, l'entità ed i tempi di espletamento del mandato, per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.
9. **Precetto Croce Rossa Italiana:** i giorni di permesso sono concessi per tutto il periodo risultante dal documento di precetto e devono essere comunicati al Servizio Personale preventivamente.
Nel periodo di precetto sono ricomprese le ferie maturate nello stesso periodo.
10. **Permessi per attività di protezione civile:** i giorni di permesso sono concessi per tutto il periodo risultante dal documento di richiamo e deve esserne data informazione al Servizio Personale preventivamente.
11. **Permesso per soccorso alpino e speleologico:** il permesso è concesso per le giornate in cui sono svolte operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre la mezzanotte.

Articolo 4

Permessi retribuiti fruibili a giornata intera applicabili ai soli dipendenti a tempo indeterminato

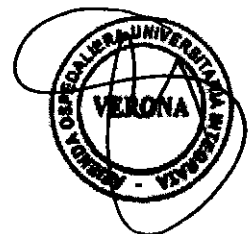
Permessi per partecipazione a concorsi, esami e aggiornamento professionale facoltativo: i permessi sono fruibili per un massimo di numero **8 giorni all'anno** per partecipare, in qualità di esaminando, a concorsi e avvisi pubblici o selezioni interne nonché per partecipazione, in qualità di esaminando, ad esami e per aggiornamento professionale facoltativo. Non rientrano in questa fattispecie i test di ammissione ai corsi universitari.

Articolo 5

Permessi retribuiti 18 ore ai soli dipendenti a tempo indeterminato

A tutti i dipendenti a tempo indeterminato possono essere concessi **fino a 18 ore** di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari **debitamente documentati**, compresa la nascita dei figli.

Presupposto fondamentale per la concessione è che il periodo oggetto della richiesta non sia conciliabile con la giornata lavorativa del dipendente che ha prodotto l'istanza.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

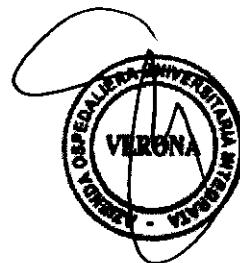
I permessi saranno concessi sulla base della seguente regolamentazione:

- a. la quantificazione del permesso retribuito va fatta esclusivamente ad ore così come previsto dall'art. 71 comma 4 della L. 133/08; (nel limite massimo di 18 ore annue come stabilito nel CCNL Dirigenza Medica 10/04/2008 art. 27, CCNL comparto 7/4/1999 art. 41, CCNL Dirigenza SPTA 17/04/2008 art. 28);
- b. nel caso di fruizione del permesso per l'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza (art. 71, comma 4, L. 133/08);
- c. le richieste dovranno essere inoltre corredate da apposita e specifica documentazione (certificazioni e/o autocertificazioni come di seguito dettagliato), la mancanza o l'incompletezza della quale, comporterà la giustificazione dell'assenza ad altro titolo (es. modifica d'ufficio in ferie, o recupero ore per personale del "comparto");

Le tipologie di permessi sono individuabili nelle tabelle sottostanti:

1	Permessi personali per visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici
----------	---

CONCEDIBILI	CERTIFICAZIONE DA ALLEGARE
<u>Visite specialistiche</u> per accertamenti diagnostici e/o ambulatoriali (escluse cure odontoiatriche), compreso accesso al Pronto Soccorso e AMID .	- Certificazione del medico specialista o della struttura attestante data, orario e località ovvero autocertificazione. - Certificazione del Pronto Soccorso.
<u>Visite mediche collegiali</u> (es. accertamento idoneità, visite INAIL, commissione medica).	- Certificazione del medico o della struttura attestante data, orario e località ovvero autocertificazione.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

2 **Permessi riguardanti figli e maternità/paternità**

CONCEDIBILI	CERTIFICAZIONE DA ALLEGARE
<u>Nascita figli</u> Il permesso può essere usufruito dal padre entro 15 giorni dall'evento. Si equiparano i casi di adozione ed affidamento calcolando dalla data di ingresso in famiglia.	- Autocertificazione nascita.
<u>Visite mediche specialistiche</u> (escluse quelle pediatriche e odontoiatriche) di figli di età inferiore ad anni 14, compreso <u>accesso al Pronto Soccorso</u> e <u>AMID</u> .	- Certificazione del medico specialista o della struttura attestante data, orario e località ovvero autocertificazione. - Certificazione del Pronto Soccorso ovvero autocertificazione. - Attestazione della struttura da cui si rilevi la presenza alla visita del dipendente come accompagnatore.
<u>Assistenza al figlio minore in caso di ricovero ospedaliero</u>	- Certificato di ricovero ovvero autocertificazione.
<u>Inserimento scolastico dei figli e dei bambini in affido presso l'asilo nido e la scuola dell'infanzia nel primo anno di frequenza.</u>	- Certificato di presenza del genitore.

3 **Permessi riguardanti i parenti**

CONCEDIBILI	CERTIFICAZIONE DA ALLEGARE
<u>Accompagnamento</u> di parenti di 1° grado (figli, genitori) ed affini di 1° grado (coniuge, suoceri, genero/nuora) o convivente, <u>a visite mediche specialistiche</u> , compreso <u>AMID</u> escluse quelle odontoiatriche, compreso <u>accesso al Pronto Soccorso</u> .	- Certificazione dello specialista/della struttura attestante data, orario e località ovvero autocertificazione. - Autocertificazione del grado di parentela del paziente. - Certificazione del Pronto Soccorso ovvero autocertificazione - Attestazione della struttura da cui si rilevi la presenza alla visita del dipendente come accompagnatore.
<u>Accompagnamento</u> di parenti di 1° grado (figli, genitori) ed affini di 1° grado (coniuge, suoceri, genero/nuora) o convivente, ad	- Certificazione dello specialista/della struttura attestante data, orario e località ovvero autocertificazione.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

accertamenti diagnostici e/o piccoli interventi chirurgici, <u>compreso AMID</u> (esclusi quelli inerenti a cure odontoiatriche).	- Autocertificazione del grado di parentela del paziente. - Attestazione della struttura da cui si rilevi la presenza alla visita del dipendente come accompagnatore.
<u>Assistenza</u> parenti ed affini, entrambi di 1° grado, o convivente, durante il ricovero ospedaliero, compreso Day Hospital e Day Surgery.	Certificato di ricovero ovvero autocertificazione. Autocertificazione del grado di parentela del paziente. Attestazione della struttura da cui si rilevi la presenza alla visita del dipendente come accompagnatore.

4 **Permesso per convocazioni delle autorità giudiziarie**

CONCEDIBILI	CERTIFICAZIONE DA ALLEGARE
<u>Permesso per l'effettuazione di testimonianze per fatti non d'ufficio</u> (ad esclusione di separazione e divorzi).	Certificazione dell'Autorità Giudiziaria attestante il giorno, luogo e l'ora (dallealle.....) di presentazione.

5 **Permesso per gravi calamità naturali**

CONCEDIBILI	CERTIFICAZIONE DA ALLEGARE
<u>Permesso per assenza motivata da gravi calamità naturali</u>	Produzione di apposita dichiarazione dell'autorità competente ovvero autocertificazione

I permessi vengono concessi dai soggetti di cui al successivo art. 9 i quali avranno il compito di verificare preliminarmente la compatibilità o meno con le esigenze organizzative ed operative del Servizio interessato nonché la coerenza del numero di ore richieste con le necessità del dipendente che sono alla base di ciascuna istanza di concessione.

I permessi sono fruibili per frazioni uguali o superiori all'ora; nelle giornate in cui sono fruiti i permessi non possono essere autorizzati crediti orari diversi dal fine servizio.



Articolo 6

Permessi retribuiti ai soli dipendenti a tempo indeterminato per partecipazione a progetti terapeutici

Ai dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza o alcolismo o nei confronti dei quali sia stata accertata la condizione di portatore di disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero o di riabilitazione sono concessi permessi retribuiti per un massimo di due ore giornaliere per tutta la durata del progetto.

Articolo 7

Permessi non retribuiti per i soli dipendenti a tempo determinato

I permessi sotto indicati sono fruibili dal personale con contratto a tempo determinato (dirigenti, comparto, 15 septies Dlgs. 502/92) nella misura massima di 10 giorni complessivi all'anno **non retribuiti**, così divisi:

- **Partecipazione a concorsi, partecipazione ad esami, aggiornamento professionale facoltativo: fino ad un massimo di 8 giorni/anno;**
- **Permessi di cui all'art 5: massimo di 3 giorni/anno.**

Articolo 8

Personale a rapporto di lavoro a Part-time/Impegno Ridotto

I permessi previsti dal presente regolamento sono rideterminati proporzionalmente in caso di part-time verticale; sono riproporzionati per il part-time orizzontale unicamente nel caso in cui si tratti di permessi ad ore.

Articolo 9

Modalità di richiesta e istruzioni operative

I permessi oggetto del presente regolamento dovranno essere richiesti dai dipendenti utilizzando la modulistica prevista dal sistema qualità aziendale con almeno 10 giorni di anticipo con la documentazione ivi prevista, fatte salve le situazioni non preventivabili. La concessione del permesso è di norma prerogativa del competente Direttore di UOC. In particolare per il personale del comparto sanitario gestito dal Servizio per le Professioni Sanitarie l'autorizzazione verrà concessa dai RAD e per il personale tecnico/amministrativo in ambito sanitario dai CAD. Per tutto il restante personale l'autorizzazione dovrà essere comunque concessa dal Responsabile di afferenza.



16

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Articolo 10 **Disposizioni finali, transitorie ed entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento si applica anche nei confronti dei dipendenti in comando o distacco sindacale.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della delibera di recepimento.

